



Decreto 126/2020

LA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

visto il proprio precedente decreto n. 110/2020 del 9 marzo 2020;
sentiti il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, le Coordinatrici dell'area penale e civile;

considerato che, alla luce delle ordinanze n. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020 emanate dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, permangono le ragioni di tutela della salute e di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 che giustificano la conferma delle precedenti disposizioni nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 compreso;

adotta

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e il 15 aprile 2020.

Udienze civili

1. Le udienze civili della Corte d'Appello, a partire dal 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, sono rinviate d'ufficio e senza contraddittorio da parte dei Presidenti delle singole Sezioni civili ad una data successiva al 15.4.2020.

Le cancellerie civili provvederanno a dare comunicazione telematica tramite pec agli Avvocati delle parti della data della nuova udienza.

2. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 1), in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 2, lettera g, n. 1 del predetto D.L. 11/2020 saranno regolarmente celebrate le udienze civili relative alle seguenti tipologie di procedimenti:

Prima Sezione civile:

- a) procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità;
- b)) procedimenti relativi a minori allontanati dalla famiglia di origine;

- c) procedimenti relativi in senso stretto ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, con esclusione quindi delle controversie relative alla determinazione degli assegni di mantenimento in ambito familiare (che secondo la comune interpretazione vanno soggette alla sospensione feriale dei termini);
- d) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- e) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, quando venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- f) procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., da intendersi restrittivamente come procedimenti promossi con separata (rispetto all'atto d'impugnazione) istanza inibitoria;
- g) qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dai Presidenti delle Sezioni civili tabellarmente competenti, delegati dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento i Presidenti delle Sezioni Civili vengono espressamente delegati dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Seconda Sezione civile:

le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.

Non verranno, invece, discusse le inibitorie contenute nell'atto introduttivo che non siano seguite da separata istanza come previsto dall'art. 351 c.p.c.

Non verranno celebrate le cause ordinarie e di locazione.

Udienze sezione lavoro.

In deroga alla regola generalizzata di rinvio officioso, saranno trattati:

- i sub procedimenti inerenti alle istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione delle sentenze impugnate;



- le controversie soggette al c.d. rito Fornero, potendone la ritardata trattazione, in considerazione della materia e dello speciale rito per esse previsto, produrre grave pregiudizio;

Udienze Settore Penale.

1. In deroga alla regola generalizzata di rinvio officioso al di fuori dell'udienza, saranno trattati i seguenti procedimenti:

- udienze di convalida dell'arresto relative ai mandati di arresto europeo e procedure di consegna ex art. 17 legge 69/2005;;

- i processi nei quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui agli artt. 303 c.p.p.;

- udienze relative a procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure detentive.

2. Sono altresì destinati alla celebrazione, subordinatamente alla richiesta formulata dagli imputati, dai preposti, dai loro difensori, i seguenti procedimenti:

- processi in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure detentive, ai sensi dell'art. 51 ter lex 26.7.1975 n. 354;

- udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o per le quali sono state disposte misure di prevenzione;

- procedimenti rientranti nella competenza penale della Sezione Minorenni;

- procedimenti che presentino carattere di urgenza per la necessità di assumere, in caso di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, prove indifferibili. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3. Al fine di consentire agli imputati sottoposti a misure privative della libertà personale di formulare consapevolmente le loro richieste in ordine alla celebrazione o meno dell'udienza, le comunicazioni agli imputati e ai loro difensori continueranno ad essere effettuate mediante i moduli allegati al precedente decreto 110/2020.

4. Le cancellerie provvederanno all'immediata trasmissione dei moduli indicati al precedente paragrafo 3 alle parti al fine di consentire loro di manifestare con la massima tempestività le rispettive determinazioni e di permettere la congrua programmazione del lavoro.

5. In caso di manifestazioni di volontà difformi tra imputato e difensore, prevarrà la volontà dell'imputato che, in caso di rinvio del processo, sarà destinatario del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

6. Saranno oggetto di trattazione gli incidenti di esecuzione aventi ad oggetto questioni riguardanti il titolo esecutivo la rideterminazione della pena, nonché le

procedure relative all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali o nelle quali sono state disposte le predette misure.

Servizi di cancelleria.

1. Al fine di ridurre l'afflusso del pubblico, di evitare all'utenza i disagi connessi agli spostamenti e di permettere alle cancellerie di effettuare con regolarità e congruo anticipo le attività di contro-citazione, le attività di *front office*, oggetto dei Protocolli a suo tempo sottoscritti con l'Avvocatura, saranno, in via transitoria ed eccezionale, rimodulate nel seguente modo:

Front office civile

- il front office civile rimarrà aperto, nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 compreso, dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Per razionalizzare le attività sarà dato ampio spazio alle comunicazioni telematiche da inviare al seguente indirizzo pec: sentenzecivili.ca.firenze@giustiziacert.it.

La suddetta casella di posta elettronica verrà utilizzata per fissare appuntamenti e prenotare le varie attività.

L'accesso del pubblico al *front office* civile sarà limitato ai soli atti urgenti correlati alla scadenza di termini processuali stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, nullità.

2. Il deposito degli atti e i pagamenti dei contributi saranno effettuati telematicamente.

3. Front Office penale

Nel periodo compreso fra il 23 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 compreso il *front office* penale rimarrà aperto dalle ore 11 alle ore 13 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Gli accessi al *front office* saranno limitati al compimento di atti urgenti connessi alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, inammissibilità.

UNEP.

Relativamente agli Uffici Nep del distretto dal 23 marzo e sino al 15 aprile 2020 troveranno attuazione le disposizioni impartite con il decreto relativamente al funzionamento degli Uffici Nep nel periodo feriale, disposizioni a suo tempo concordate con gli Ordini degli Avvocati, limitatamente ai soli atti urgenti in scadenza nel predetto periodo.

L'esigenza imprescindibile di rispettare le vigenti disposizioni che prescrivono di evitare assembramenti di persone, contatti ravvicinati fra le stesse allo scopo di garantire la loro salute impone di differire l'esecuzione degli sfratti, dei pignoramenti

mobiliari e di altre forme di esecuzione programmati a data successiva al 15 aprile 2020;

Dispone

che a cura della segreteria sia data comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati in servizio presso la Corte d'Appello, al Procuratore Generale, all'Unione distrettuale degli Ordini forensi, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto, all'Unione distrettuale delle Camere penali, alla Camera penale di Firenze, ai Responsabili di settore della Corte, al Dirigente Unep, al Presidente del Tribunale di sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i minorenni, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, al Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e Pena, all'URP.

Firenze, 16 marzo 2020

La Presidente della Corte
Margherita Cassano

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive surname, enclosed within a large, loopy oval shape.